BAPS

Una nuova Banca. Fondata a Ragusa nel 1889

ABI

SUPERVISION, RISKS & PROFITABILITY 2025

PARALLEL SESSION 2.2

“LE NUOVE SFIDE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO OPERATIVO: CALCOLO DEL REQUISITO, REPORTING, TASSONOMIA E DATA COLLECTION”

Il processo di *Loss Data Collection*: fra obblighi regolamentari e nuove opportunità

Milano – Auditorium Bezzi -

10 – 11 giugno ’25

BAPS

Emanuele Diquattro
CRO - Banca Agricola Popolare di Sicilia - BAPS

THE LOSS DATA COLLECTION PROCESS: BETWEEN REGULATORY OBLIGATIONS AND NEW OPPORTUNITIES

1. Quadro regolamentare di riferimento per la gestione dei rischi operativi
2. Il Processo di Loss Data Collection: quadro di sintesi del contesto regolamentare
3. Il Processo di Loss Data Collection: fra vecchie e nuove opportunità

1. Quadro regolamentare di riferimento per la gestione dei rischi operativi

COMITATO di BASILEA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) 2024/1623 – CRR -

La proposta originaria del Comitato di Basilea prevedeva la combinazione:

- **di un indicatore che si basava sulle dimensioni dell'attività dell'istituto di credito** (componente dell'indicatore di attività o BIC) ottenuto mediante la somma di tre componenti di interesse e dividendi (ILDC), servizi (SC) e finanziarie (FC) medie dei tre anni e corrente per un coefficiente incrementale beta che dipende dalla dimensione dell'istituto stesso;
- **con una componente di perdita da cui deriva un coefficiente c.d. ILM (Internal Loss Multiplier) rappresentativo del profilo di rischiosità** osservata dell'intermediario in quanto stimato **sulla base della serie storica delle perdite operative.**

L'approccio del Comitato **avrebbe dovuto garantire una correlazione tra requisito patrimoniale ed effettiva rischiosità dell'intermediario**, determinando l'incentivo per le banche a migliorare il proprio framework metodologico per la gestione dei rischi operativi ed in particolare per quanto riguardava la raccolta dei dati di perdita operativa.

Tuttavia, nel testo definitivo della nuova CRR **è stato previsto di porre un ILM pari ad 1**, di fatto sterilizzando l'effetto sul requisito di capitale regolamentare dei dati storici sulle perdite operative proprie di ciascun ente.

1. Quadro regolamentare di riferimento per la gestione dei rischi operativi

Le modalità di determinazione del requisito di Fondi Propri

CONSULTATION ON TECHNICAL STANDARDS ON THE NEW BUSINESS INDICATOR FRAMEWORK FOR OPERATIONAL RISK

20 February 2024

Consultation Paper

Draft Regulatory Technical Standards

on the components of the Business indicator under Article 314(6)(a) of the CRR and the elements to be excluded from the Business Indicator under Article 314(6)(b) of the CRR

Draft Implementing Technical Standards

on the mapping of the Business Indicator components with corresponding supervisory reporting references under Article 314(7) of the CRR

A sua volta il **BIC** è calcolato, conformemente al art.313 della CRR, tenendo conto della dimensione dell'ente e secondo la seguente formula:

$$\text{BIC} = \begin{cases} 0.12 \times \text{BI} \\ 0.12 + 0.15 \times (\text{BI} - 1) \\ 4.47 + 0.18 \times (\text{BI} - 30) \end{cases}$$

L'art.314 della nuova CRR stabilisce che il requisito dei fondi propri per il rischio operativo è la ***componente dell'indicatore di attività – BIC –*** **EBA/CP/2024/05**

BI = a sua volta è determinato utilizzando una formula che prende in considerazione tre grandezze reddituali riferite alla **componente** interessi e dividendi (ILDC), ad una **componente da Servizi (SC)** e una **componente finanziaria (FC):**

$$\text{BI} = \text{ILDC} + \text{SC} + \text{FC}$$

L'art. 314 stabilisce le modalità di calcolo della componente servizi **(SC)** in base alla seguente formula:

$$\text{SC} = \text{MAX}(\text{OI}, \text{OE}) + \text{MAX}(\text{FI}, \text{FE})$$

1. Quadro regolamentare di riferimento per la gestione dei rischi operativi

COMITATO di BASILEA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) 2024/1623 – CRR -

EBA/CP /2024/05
20 February 2024

Determinazione del requisito di Fondi Propri

eba European Banking Authority

EBA/CP /2024/05
20 February 2024

Consultation Paper

Draft Regulatory Technical Standards

on the components of the Business indicator under Article 314(6)(a) of the CRR and the elements to be excluded from the Business Indicator under Article 314(6)(b) of the CRR

Draft Implementing Technical Standards

on the mapping of the Business Indicator components with corresponding supervisory reporting references under Article 314(7) of the CRR

Draft Regulatory Technical Standards

on the adjustments to the Business Indicator under Article 315(3)(a), (b) and (c) of the CRR

$$SC = MAX\,(OI, \mathbf{OE}) + MAX\,(F, IFE)$$

OE = le altre spese operative, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite dell'ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo.
Sebbene la componente OI prevalga, in via generale, sulla componente **OE** in quanto fa riferimento agli altri ricavi operativi, ossia alla media annua - negli ultimi tre esercizi - dei proventi della Banca generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga, ciò **non esime** anche gli Enti LSI a disporre di un database delle perdite operative proprio per verificare tale prevalenza.

In aggiunta nel disciplinare le modalità di calcolo del capitale regolamentare in applicazione del metodo standardizzato la nuova CRR definisce specifici requisiti normativi per l'implementazione del framework di gestione del rischio operativo rispetto ai quali come vedremo il processo di LDC riveste un ruolo di rilievo

1. Quadro regolamentare di riferimento per la gestione dei rischi operativi

COMITATO di BASILEA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) 2024/1623 – CRR -

Determinazione del requisito di Fondi Propri

eba European Banking Authority

EBA/CP /2024/05

20 February 2024

Consultation Paper

Draft Regulatory Technical Standards

on the components of the Business indicator under Article 314(6)(a) of the CRR and the elements to be excluded from the Business Indicator under Article 314(6)(b) of the CRR

Draft Implementing Technical Standards

on the mapping of the Business Indicator components with corresponding supervisory reporting references under Article 314(7) of the CRR

Draft Regulatory Technical Standards

on the adjustments to the Business Indicator under Article 315(3)(a), (b) and (c) of the CRR

EBA/CP /2024/05
20 February 2024

FINREP BASED

Trattasi di un approccio "***Accounting Based***", cioè, basato esclusivamente su un patrimonio informativo di derivazione contabile "FINREP BASED", in base all'assunto utilizzato dal regolatore, in virtù del quale i requisiti di capitale per il rischio operativo si basano su un indicatore commerciale (BI), che rappresenta una proxy dell'esposizione al rischio.

L'indicatore di esposizione è determinato **attraverso una mappatura non sempre univoca delle relative voci** FINREP, tant'è che il documento di consultazione EBA/CP/2024/05 stabilisce una **corrispondenza tra gli elementi inclusi nel calcolo dell'indicatore aziendale (BIC)** - *come indicato negli standard tecnici regolatori previsti ai sensi dell'art.314 del Regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623* - **e le celle dei modelli FINREP** *cosi come stabiliti negli Allegati III e IV del Regolamento di Esecuzione della Commissione (UE) 2021/451 determinando per l'appunto un indicatore d rischiosità basato su elementi di natura finanziaria.*

1.Quadro regolamentare di riferimento per la gestione dei rischi operativi

COMITATO di BASILEA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) 2024/1623 – CRR -

EBA/CP /2024/05
20 February 2024

Obblighi di natura informativa – Pillar tre -

Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato, sempre in Gazzetta ufficiale, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto (informativa da parte degli Enti), Titoli II (Criteri tecnici in materia di trasparenza e di informativa) e III (Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti e metodologie). – PILLAR TRE -

In funzione delle modifiche apportate alla CRR è, infatti, si è reso necessario modificare le norme relative all'informativa al pubblico di terzo pilastro affinché tali modifiche trovino riscontro nelle specifiche relative agli obblighi di informativa.

2. Il Processo di Loss Data Collection: quadro di sintesi del contesto regolamentare

POTENZIALI IMPATTI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E SUI PROCESSI AZIENDALI

R1 per le BANCHE DI ELEVATE DIMENSIONE (con BIC superiore ai €750 o €1mln) che dovranno rafforzare il framework di gestione del rischio al fine di garantire una Loss Data Collection sulla base di articolati ed elevati standard qualitativi.

R2 per le BANCHE DI ELEVATE DIMENSIONE che sino ad oggi hanno adottato il TSA o modelli interni gli interventi devono riguardare solo specifici affinamenti dei relativi processi di Loss Data Collection.

R3 per le BANCHE LSI con un indicatore sotto soglia (< Eur 750 mln) le stesse debbono individuare l'eventuale prevalenza o meno della componente della componente OI sulla componente OE nell'ambito della determinazione della componente SERVIZI dopo aver analizzato a tal fine l'entità delle eventuali perdite operative subite.

2. Il Processo di Loss Data Collection: quadro di sintesi del contesto regolamentare

Requisiti di Fondi Propri → **Perdite Operative** → **Loss data Collection**

LOSS DATA COLLECTION

- Obblighi declinati in funzione della dimensione operativa dell'Ente
- Pillar Tre - Regolamento (UE) 2024/3172 Titoli II e III
- Determinazione puntuale della componente SC (OE)

Il nuovo assetto della CRR, nel disciplinare le modalità di calcolo del capitale regolamentare definisce, per le Banche di grandi dimensioni, **specifici requisiti normativi** per l'implementazione del framework di gestione del rischio operativo in precedenza non vincolanti per quelle che non utilizzavano metodi avanzati**, tant'è che per gli istituti di credito con *BIC superiore a 750 mln è richiesto di calcolare e rendicontare i livelli di perdita con profondità storica di10 anni.***

$$SC = MAX\,(OI, \mathbf{OE}) + MAX\,(F, IFE)$$

(OE) rappresenta la componente «altre spese operative» ossia le spese e le perdite dell'ente generate da operazioni bancaria ordinarie nonché da «eventi di rischio operativo».
In particolare:

- *perdite, spese,*
- *accantonamenti*
- *e altri impatti finanziari dovuti a **eventi di rischio operativo** contabilizzati in qualsiasi voce del conto economico*

3. Il processo di Loss Data Collection: quadro di sintesi del contesto regolamentare

Il nuovo quadro regolamentare non esclude quindi l'obbligo di raccogliere i dati di perdita operativa modulandone la portata e l'intensità in funzione della dimensione dell'Ente.

Dall'analisi di contesto è quindi possibile dedurre che anche per le Banche Less Significant tale attività debba continuare ad essere effettuata e laddove la stessa non fosse già condotta in maniera sufficientemente robusta e strutturata, si renderà necessario riarticolarla in modo appropriato al fine di garantire una alimentazione delle procedure segnaletiche in maniera conforme al quadro di riferimento.

Allora dobbiamo porci due quesiti

- **come garantire un processo di raccolta dei dati efficace (CP EBA sulla raccolta dei dati di perdita operativa)**
- **quali vantaggi diretti ed indiretti le banche LSI possono cogliere da questa attività**

Evoluzione delle dinamiche aziendali che possono determinare perdite operative. Nel secondo semestre del 2024 gli intermediari finanziari italiani hanno segnalato 119 incidenti gravi di cui 18 connessi con attacchi cibernetici (Fonte Banca D'Italia apr. 25)

Migliorare i presidi per la gestione dei rischi operativi e relativo rafforzamento dell'aere più deboli per ridurre la probabilità di accadimento di eventi pregiudizievoli con riflessi di medio periodo sul Conto economico ed in prospettiva di riduzione dell'RWA qualora la banca dovesse essere investita da perdite operative rilevanti

Riflessi positivi inerenti alle modalità di valutazione condotta dalle Autorità in sede di processo SREP.

Ispessimento del livello di risk culture aziendale che in un mondo sempre più complesso e mutevole rappresenta il vero presidio a fronte di rischi nuovi ed emergenti (Richi ITC, rischio terzi part, etc).

2. Il Processo di Loss Data Collection: quadro di sintesi del contesto regolamentare

Set di dati sulle perdite

Gli enti che calcolano la perdita annuale da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, dispongono di dispositivi, processi e meccanismi per stabilire e mantenere aggiornata su base continuativa un set di dati sulle perdite, indicando per ciascun evento di rischio operativo registrato gli importi della perdita lorda, i recuperi non assicurativi, i recuperi assicurativi, le date di riferimento e le perdite raggruppate, comprese quelle derivanti da eventi di condotta illecita.

Il set di dati sulle perdite deve rigaurdare tutti gli eventi di rischio operativo ed in particolare deve:

1

includere nei set di dati sulle perdite ciascun evento di rischio operativo registrato durante uno o più esercizi quali gli effetti siano multi-periodali

2

utilizzare la data di contabilizzazione per includere le perdite relative a eventi di rischio operativo

3

imputare le perdite e i recuperi, relativi a un evento di rischio operativo comune o a eventi di rischio operativo connessi nel tempo e contabilizzati su più esercizi,

2. Il processo di Loss Data Collection: quadro di sintesi del contesto regolamentare

Regolamento (UE) 2024/1623 – CRR -

Articolo 317
Set di dati sulle perdite

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — IT — Serie L

2024/1623 — 19.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1623 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) In risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2005-2009, l'Unione ha avviato una riforma di ampio respiro del quadro prudenziale per gli enti, quale definito nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di aumentare la resilienza del settore bancario dell'Unione. Uno degli elementi principali della riforma è consistito nell'attuazione delle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CRVB), in particolare la cosiddetta «riforma di Basilea III» e i conseguenti principi di Basilea III. Grazie a tale riforma, il settore bancario dell'Unione è entrato nella crisi della COVID-19 contando su basi resilienti. Tuttavia, sebbene il livello complessivo di capitale percepito negli enti dell'Unione sia ora generalmente soddisfacente, alcune delle problematiche individuate a seguito della crisi finanziaria mondiale devono ancora essere affrontate.

(2) Per affrontare tali problematiche, garantire certezza del diritto e dare prova dell'impegno dell'Unione ai suoi partner internazionali nel G20, è della massima importanza attuare fedelmente nel diritto dell'Unione gli elementi in sospeso della riforma di Basilea III concordata nel 2017 (quadro definitivo di Basilea III). Allo stesso tempo, l'attuazione dovrebbe evitare un aumento significativo dei requisiti patrimoniali complessivi per il sistema bancario dell'Unione nel suo complesso e tenere conto delle specificità dell'economia dell'Unione. Laddove possibile, eventuali adeguamenti delle norme internazionali dovrebbero essere applicati in via transitoria. L'attuazione dovrebbe contribuire ad evitare svantaggi competitivi per gli enti dell'Unione, in particolare nel settore delle attività di negoziazione nel contesto delle quali tali enti competono direttamente con i loro omologhi internazionali. Inoltre, con l'attuazione del quadro definitivo di Basilea III, l'Unione porta a termine un processo decennale di riforma. In tale contesto, l'Unione dovrebbe effettuare una valutazione globale del suo sistema bancario, tenendo conto di tutte le dimensioni pertinenti. La Commissione dovrebbe essere incaricata di effettuare un riesame ulteriore del quadro per i requisiti prudenziali e di vigilanza. Tale riesame dovrebbe tenere conto non solo dei vari tipi di forme societarie, strutture e modelli aziendali in tutta l'Unione ma anche dell'attuazione dell'output floor. Tale riesame dovrebbe inoltre tenere conto l'attuazione dell'output floor nell'ambito delle norme prudenziali in materia di capitale e liquidità, nonché del suo livello di applicazione. Il riesame dovrebbe valutare se l'output floor e il suo livello di applicazione garantiscono un livello adeguato di protezione dei depositanti e salvaguardano la stabilità finanziaria nell'Unione, tenendo conto degli sviluppi a livello dell'Unione e dell'unione bancaria in tutte le sue dimensioni. A tale

(1) GU C 215 del 16.6.2022, pag. 14.
(2) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 40.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj — 1/109

*Rappresenta un elemento di riferimento anche per le LSI tenendo conto del principio di proporzionalità ed avuto riguardo all'indicazione normativa secondo cui «**Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all'entità dell'importo della perdita lorda**»*

- data Evento
- data Rilevazione
- data Contabilizzazione

Gli enti raccolgono le informazioni sulle date di riferimento degli eventi di rischio operativo, tra cui: la data in cui l'evento di rischio operativo si è verificato o ha avuto inizio ("**data dell'evento**"), laddove disponibile; la data in cui l'ente è venuto a conoscenza dell'evento di rischio operativo ("**data di rilevazione**"); la data o le date in cui un evento di rischio operativo determina una perdita, *o la riserva o l'accantonamento a fronte di una perdita, rilevata nel conto economico dell'ente* ("**data di contabilizzazione**"); informazioni su eventuali recuperi di importi di perdite lorde nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause degli eventi di perdita.

2. Il Processo di Loss Data Collection: quadro di sintesi del contesto regolamentare

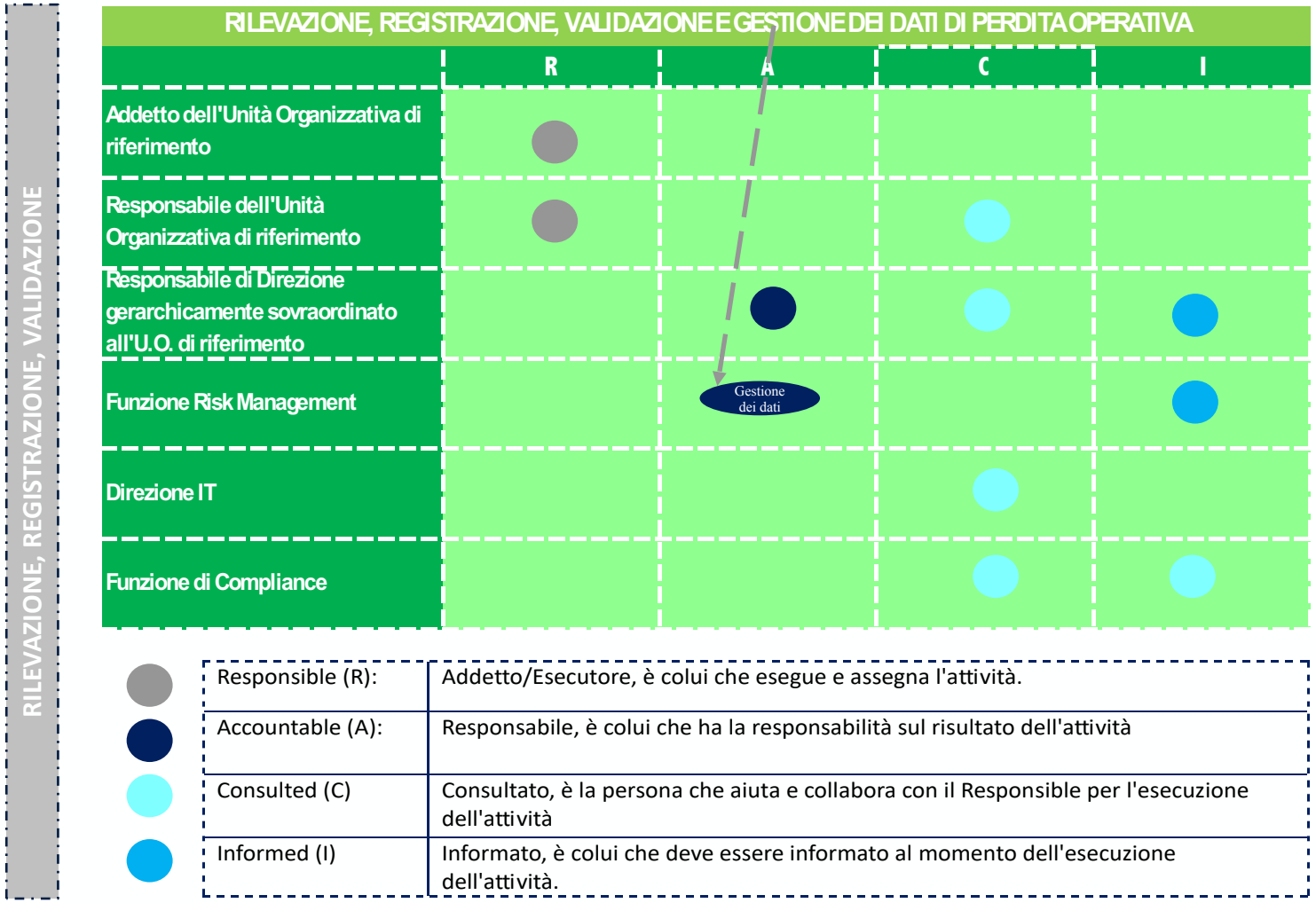

Responsible (R):	Addetto/Esecutore, è colui che esegue e assegna l'attività.
Accountable (A):	Responsabile, è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività
Consulted (C)	Consultato, è la persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività
Informed (I)	Informato, è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività.

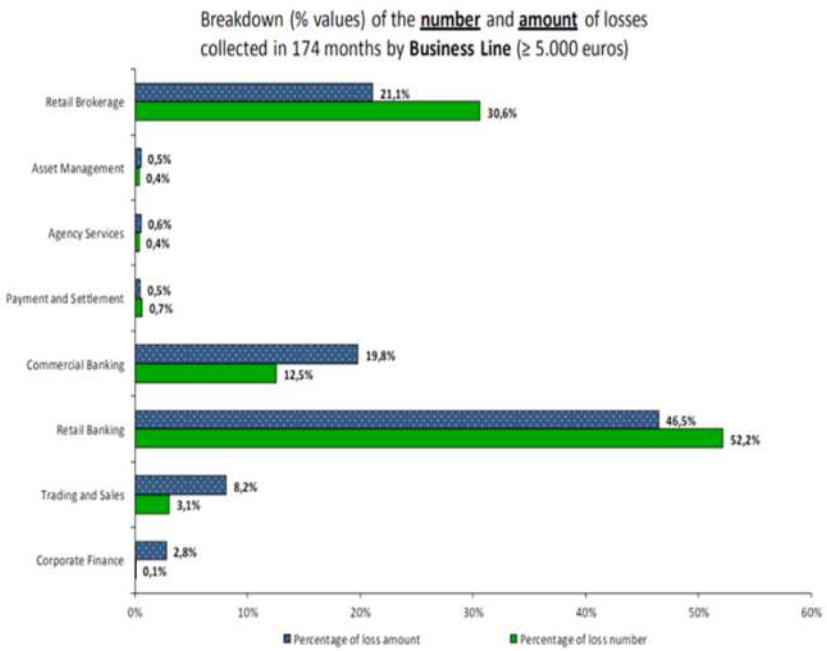

A livello di sistema la BL Retail Banking risulta quella maggiormente esposta al rischio operativo che copre più della metà dell'entità delle perdite operative subite dalle banche del sistema Italiano

2. Il Processo di Loss Data Collection: quadro di sintesi del contesto regolamentare

IL RUOLO E I PRINCIPALI TASK DEL RISK MANAGER NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI LOSS DATA COLLECTION

1. **Supporta** l'intera fase di rilevazione, fornendo su richiesta informazioni agli addetti delle Unità Organizzativa di Riferimento in merito alla compilazione dei campi presenti negli applicativi in uso

2. **Gestisce** gli eventi di perdita inseriti dai vari owner negli applicativi che supportano il processo di raccolta delle perdite operativa al fine di verificare le relative modalità di censimento effettuate dalle varie unità ed il relativo corredo informativo.

3. **Verifica** dati inseriti dall'Addetto dell'Unità Organizzativa di Riferimento e validati dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di Riferimento, procedendo primo del consolidamento finale ad un'operazione di *cleaning* dei dati o, alternativamente, al rinvio dell'evento di perdita alla fase precedente in modo da efficientare l'intero processo

4. **Supporta** le Unità Organizzative cui è demandata la determinazione, ai fini segnaletici, del BIC – componente OE -

5. **Produce** con cadenza almeno semestrale la Reportistica per l'Alta Direzione inerente agli esiti del Processo di Loss Data Collection

6. **Manutiene ed aggiorna** il framework metodologico per garantire un processo di raccolta dei dati di perdita operativa allineato con il contesto regolamentare di riferimento e con le esigenze della Banca.

3.Il processo di Loss data Collection: fra vecchie e nuove opportunità

Gli aspetti di funzionamento del **Processo di Raccolta dei dati di perdite operative sono oggetto di verifica da parte della Funzione di Risk Management nell'ambito delle consueta attività di autovalutazione** condotte annualmente dalla Funzione di Controllo di Secondo livello inerenti al funzionamento dell'interno quadro di riferimento utilizzato dalla Banca per assicurare una gestione del rischio operativo in linea con le previsioni dell' art. 323 del CRR che individua gli elementi peculiari del quadro di gestione del vettore in parola fra i quali, particolare rilievo assume:

1

Autovalutazione del Rischio Operativo
un sistema di segnalazione all'alta dirigenza che fornisca relazioni sul rischio operativo alle funzioni pertinenti all'interno dell'ente

2

Autovalutazione del Rischio Operativo
un sistema di monitoraggio e segnalazione periodica delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate, nonché delle procedure per intraprendere azioni correttive adeguate

3

Autovalutazione del Rischio Operativo
riesami periodici dei processi e dei sistemi di valutazione e gestione del rischio operativo dell'ente, svolti da revisori interni o esterni che possiedono le conoscenze necessarie.

3.Il processo di Loss data Collection: fra vecchie e nuove opportunità

Loss data Collection

LDC: Potenziali impatti di carattere organizzativo e sui processi aziendali saranno

R4

Le Banche LSI possono fare riferimento alle nuove disposizioni normative per migliore in generale il proprio framework di misurazione, controllo e gestione del rischio operativo considerato che le Linee Guida EBA inerenti agli "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (**SREP**) e sulle prove di stress di vigilanza" del 18 marzo 2022 - ABE/GL/2022/03 - al fine di determinare il livello di "Significatività dell'esposizione al rischio operativo" individuano, come una fonte primaria di informazioni, le perdita operative dell'ente e la presenza di banca dati degli eventi di eventi strutturata in modo affidabile (ossia accurata e completa) in maniera tale da fornire un profilo storico del rischio operativo dell'ente.

R5

Può rappresentare una forza propulsiva di elevato spessore nel dispiegare/diffondere, all'interno della azienda, una adeguata cultura del rischio. La Guida della BCE su «***Governance e Risk culture***» riporta all'attenzione del settore bancario la centralità del tema della "***risk culture***", sottolineando, in tal senso, il ruolo centrale delle funzioni di controllo nel complesso processo di rendere tangibile la diffusione in banca di una efficace cultura del rischio.

In tal senso un processo di raccolta di dati di perdita operativa articolato e diffuso su diversi livelli della struttura organizzativa della Banca può concorrere a diffondere una più consapevole cultura del rischio

«Il rischio è inversamente proporzionale alla conoscenza»

Ma soprattutto la riduzione dei rischi dipende da un aumento della conoscenza, ottenuta attraverso, formazione informazione ed esperienza.

Emanuele Diquattro
Direzione Controllo Rischi
Banca Agricola Popolare di Sicilia – BAPS –
Emanuele.diquattro@baps.it

BAPS